



REGOLAMENTO ESECUTIVO

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento

**TITOLO II – GLI SCOPI E LE ATTIVITA' DELLA LBA. I RAPPORTI
TRA LE ASSOCIATE ALL'INTERNO DELLA LBA**

Art. 2 Scopi e attività della LBA

Art. 3 Condizioni di ammissione e di permanenza
delle società sportive all'interno della LBA

Art. 4 Istanza di ammissione e di permanenza

Art. 5 Obblighi delle società associate

Art. 6 Certificazione dei bilanci e applicazione del d.lgs. 231/2001

Art. 7 Organizzazione societaria di base

TITOLO III – I CONTROLLI DELLA LBA

CAPO I – FINALITA' E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 8 Finalità

Art. 9 Struttura di Compliance LBA

**CAPO II – TEMPISTICA E PROCEDURA DI CONTROLLO E DI MONITO-
RAGGIO**

Art. 10 Tempistiche dei controlli

Art. 11 Fasi della procedura

Art. 12 L'autodichiarazione

Art. 13 Integrazione dell'autodichiarazione

Art. 14 Controlli periodici da parte della Struttura Compliance LBA

Art. 15 Condizioni particolari in caso di tesseramento

Art. 16 Condizioni particolari in caso di comunicazioni spontanee

Art. 17 Condizioni particolari in caso di audit su specifiche società

CAPO III – ANALISI E VERIFICA DA PARTE DELLA STRUTTURA COMPLIANCE LBA

Art. 18 Relazione della Struttura Compliance LBA

Art. 19 Procedimento sanzionatorio

TITOLO IV – LA GIUSTIZIA COMPORTAMENTALE DI LBA

Art. 20 Organizzazione della giustizia interna

Art. 21 Infrazioni disciplinari

Art. 22 Gradualità della responsabilità e delle sanzioni

Art. 23 Sanzioni per fatti di estrema gravità

Art. 24 Sanzioni per fatti di grave entità o tali da arrecare pregiudizio
rilevante alla LBA o a terzi

Art. 25 Sanzioni per fatti commessi senza dolo o colpa grave o tali da
arrecare pregiudizio alla LBA o a terzi

Art. 26 Sanzioni per fatti di lieve entità o tali da non arrecare pregiudi-
zio alla LBA o a terzi

Art. 27 Sanzioni stabilite da norme speciali

Art. 28 Determinazione delle sanzioni

Art. 29 Gli Organi di Giustizia

Art. 30 Il procedimento disciplinare per i fatti di cui agli artt. 24 e 25

Art. 31 Il procedimento davanti al Giudice di Lega

Art. 32 il Procedimento davanti alla Commissione d'Appello

Art. 33 Tassa di ricorso

Art. 34 Il procedimento disciplinare per i fatti di cui all'art. 26

Art. 35 Mancato pagamento della sanzione pecuniaria

All. A Sanzioni per violazioni del Regolamento Esecutivo

All. B Sanzioni per violazioni del Regolamento Sportivo

All. C Sanzioni per violazioni del Regolamento Commerciale

All. D Sanzioni per violazione del Regolamento Media

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione del Regolamento)

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina i diritti, doveri e responsabilità delle società associate alla LBA nonché gli scopi e le attività della LBA. Definisce, in particolare, i requisiti e le procedure minime a cui deve attenersi ogni società sportiva per poter essere associata alla LBA e partecipare alle competizioni organizzate dalla LBA secondo principi di trasparenza e di equità competitiva.
- 1.2 Le questioni connesse ai diritti commerciali e ai diritti media e le questioni tecnico-sportive sono disciplinate con separato regolamento, rispettivamente il Regolamento Commerciale, il Regolamento Media e il Regolamento Sportivo.
- 1.3 Il presente Regolamento è efficace tra le parti una volta approvato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP).
- 1.4 Con l'approvazione del presente Regolamento, le società associate autorizzano la LBA, nella persona del suo presidente e dei soggetti da questi indicati, al trattamento dei dati relativi ai dati economici e finanziari e di bilancio delle società medesime, nonché di tutti gli altri dati che saranno dalla LBA trattati nell'esecuzione del presente Regolamento.

TITOLO II

**GLI SCOPI E LE ATTIVITA' DELLA LBA.
I RAPPORTI TRA LE ASSOCIATE ALL'INTERNO DELLA
LBA**

Art. 2

(Scopi e attività della LBA)

- 2.1 La LBA ha gli scopi di coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva delle società associate e di programmare, gestire e promuovere il campionato e gli eventi da essa organizzati, in conformità ai principi dello Statuto della FIP.
- 2.2 La LBA stabilisce autonomamente la propria regolamentazione, nell'ambito dei principi ed indirizzi del CONI e della FIP.
- 2.3 La LBA può svolgere tutte le attività utili a perseguire i propri scopi statutari. In particolare la LBA:
- organizza l'attività agonistica in forma collettiva delle società associate in conformità con le deleghe ricevute dalla FIP;
 - rappresenta le società associate nei rapporti collettivi con la FIP e con le altre Leghe nazionali, la Unione delle Leghe Europee di Basketball (ULEB), la National Basketball Association (NBA) e le altre associazioni o Leghe straniere e internazionali;
 - rappresenta le società associate nei rapporti con le associazioni rappresentative degli sportivi professionisti nella stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
 - promuove, organizza, patrocina e favorisce lo svolgimento di corsi, seminari o stages per la formazione e

l'aggiornamento professionale del proprio personale e del personale delle società associate;

- esercita attività di controllo, come meglio definito al successivo titolo III, al fine di verificare la corretta applicazione e il rispetto del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle proprie decisioni;
- esercita il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti delle società associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA, o da qualsiasi accordo concluso dalla LBA con terzi;
- può gestire e sfruttare anche economicamente testate giornalistiche e siti Internet, o analoghi mezzi di comunicazione consentiti dalla tecnologia nel tempo esistente, di divulgazione e informazione relativamente al campionato ed alle altre competizioni da essa organizzate, senza ingerenza nelle analoghe iniziative assunte dalle società associate;
- può gestire e sfruttare anche economicamente eventuali propri diritti di immagine, diritti audiovisivi, elettronici e promopubblicitari, senza ingerenza nelle analoghe iniziative assunte dalle società associate, nonché eventuali marchi della stessa LBA;
- esercita tutte le competenze e attribuzioni proprie o assegnatele dalle società associate, nonché tutte le attività strumentali alle attività sopra elencate.

Art. 3

(Condizioni di ammissione e di permanenza delle società sportive all'interno della LBA)

3.1 Costituisce condizione tassativa di ammissione o, se del caso, di permanenza nella LBA il rispetto da parte della società sportiva dei seguenti requisiti:

- a) forma giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata;
- b) statuto conforme alla legge n. 91 del 23 aprile 1981, nel quale siano stabiliti: la chiusura dell'esercizio sociale al 30 giugno o, nel solo caso di società facenti parte di gruppi societari assoggettati al consolidamento di bilancio, al 31 dicembre; il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni della LBA; il rispetto delle decisioni degli organi di giustizia e degli eventuali collegi arbitrali previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento; il rispetto degli accordi assunti con le altre società associate; l'assoggettamento al potere disciplinare e sanzionatorio della LBA, ivi compreso quello di escutere le garanzie rilasciate dalla società;
- c) indicazione di tutti i soci, con specificazione della relativa quota di partecipazione, nonché dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- d) indicazione del legale rappresentante, degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori della società;
- e) versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea. La quota d'ingresso per le società neopromosse viene fis-

sata entro il 30 novembre di ciascuna stagione sportiva per valere a partire dalla stagione sportiva successiva, tenendo conto che:

- eventuali incrementi di tale quota, in ogni caso non oltre il 30% rispetto alla quota della stagione precedente, verranno ragionevolmente commisurati al flusso previsionale di ritorni economici che le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A potranno conseguire per effetto delle attività intermedie da eventuali società controllate o collegate alla LBA e in ragione eventualmente di indici quali servizi, benefici, ritorni diretti e indiretti, anche di varia natura di cui le società sportive potranno avvalersi per effetto della partecipazione al Campionato di Serie A;
 - eventuali incrementi di detta quota dovranno essere adottati sulla base di criteri obiettivamente valutabili e nel rispetto, tra gli altri, del principio di salvaguardia del merito sportivo, del principio di proporzionalità e di quello di progressione;
- f) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della LBA, dell'importo pari a 250.000 (o del diverso importo stabilito dall'Assemblea), rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA. Tale fideiussione deve avere validità per una stagione sportiva e scadenza non anteriore al quindicesimo giorno successivo al termine di tale stagione sportiva. In caso di escussione anche parziale, deve essere reintegrata entro il termine perentorio di venti giorni. Scaduto inutilmente il predetto termine perentorio, la LBA trattiene qualunque importo dovuto alla società spor-

tiva, per qualsiasi titolo o ragione, fino alla concorrenza dell'importo non reintegrato, fino alla successiva reintegrazione;

g) disponibilità di un impianto di gioco conforme alle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite dalla LBA, d'intesa con la FIP, ed avente la capienza minima inderogabile determinata dall'Assemblea LBA.

3.2 L'Assemblea determina le date con riferimento alle quali deve essere verificato il possesso dei requisiti suddetti.

3.3 In ogni caso di perdita della qualità di associato le quote di ingresso non sono ripetibili e rimangono definitivamente acquisite al fondo comune di cui all'articolo 17 dello Statuto.

3.4 Per quanto concerne la posizione della società eventualmente retrocessa e poi riammessa (c.d. ripescata) a partecipare al Campionato, questa sarà tenuta a corrispondere un importo pari al 50% della quota d'ingresso sopra determinata.

Art. 4

(Istanza di ammissione e di permanenza)

4.1 Ciascuna società sportiva promossa dal campionato immediatamente inferiore, che intenda essere ammessa alla LBA e al relativo campionato della stagione successiva, deve presentare a proprie spese alla LBA entro il termine perentorio annualmente stabilito dall'Assemblea LBA la seguente documentazione, tutta sottoscritta dal legale rappresentante della società:

a) istanza di ammissione, conforme al modello predisposto dalla LBA, sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in cui la società istante:

- assevera l'autenticità e la rispondenza al vero di tutte le informazioni e i documenti forniti alla LBA;
- fornisce, mediante la compilazione ed allegazione dell'apposito formulario predisposto dalla LBA, le indicazioni relative ai soci ed ai soggetti che esercitano il controllo;
- si impegna a mantenere nel corso della stagione sportiva tutte le condizioni e i requisiti presenti all'atto dell'istanza;
- dichiara, con riferimento alla stagione appena conclusa, che, relativamente alle scadenze riferite al 30 aprile precedente¹, sono stati regolarmente adempiuti gli impegni presi verso i tesserati, i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, l'erario secondo le disposizioni previste dalla delibera di ammissione, gli enti previdenziali e assicurativi. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato. Tale dichiarazione dovrà, inoltre, essere integrata entro l'1 settembre successivo secondo le previsioni del successivo articolo 13;
- dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste nello Statuto e nei regolamenti e decisioni della LBA;

¹ E così, a titolo esemplificativo, nel caso di presentazione della domanda al 20 giugno, la società deve dichiarare di aver adempiuto: (i) gli impegni scaduti al 10 maggio precedente, con riferimento agli emolumenti riferiti al mese di aprile e ai pagamenti verso i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, (ii) gli impegni scaduti al 16 maggio precedente con riferimento agli impegni verso gli enti previdenziali e assicurativi, (iii) gli impegni scaduti al 16 giugno con riferimento agli impegni verso l'erario per Irpef e addizionali.

- dichiara la espressa ed incondizionata accettazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni della LBA;
 - trascrive e accetta specificamente per iscritto le clausole arbitrali di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo, o dell'atto di trasformazione in società di capitali o dell'atto di fusione, e dello statuto sociale;
- c) copia autentica dell'estratto aggiornato del libro dei soci;
- d) elenco dei componenti degli organi sociali e relativi poteri in autocertificazione a norma di legge;
- e) attestazione bancaria della effettuazione del versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale con valuta fissa al beneficiario entro il termine perentorio di iscrizione stabilito annualmente dall'Assemblea LBA. La quota di ingresso sarà pari alla metà dell'importo previsto a condizione che: (i) la società richiedente sia retrocessa nel Campionato di A2 dopo aver militato in Serie A per almeno tre stagioni sportive consecutive (compresa anche la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A) e (ii) la società richiedente abbia conseguito la promozione in Serie A nella stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui è retrocessa nel Campionato di A2 (tale previsione si applica a partire dalla stagione 2020/2021). La quota di ingresso sarà pari al settanta per cento dell'importo previsto a condizione che: (i) la società richiedente sia retrocessa nel Campionato di A2 dopo aver militato in Serie A per meno di tre stagioni sportive consecutive (compresa anche la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A) e (ii) la società richiedente abbia conseguito la promozione in Serie A nella stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui è retrocessa nel Campionato di A2 (tale previsione si applica a partire dalla stagione 2023/2024).

- f) originale della fideiussione bancaria a prima richiesta, che deve essere redatta con le stesse condizioni e termini previsti dalla lettera f) dell'articolo 3.1;
- g) deposito dello specimen della firma di tutti i procuratori della società;

- h) dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo, che ne attesti la disponibilità per almeno la successiva stagione; la capienza minima sarà definita di stagione in stagione in armonia con le disposizioni della FIP;
- i) certificazione rilasciata dal Sindaco o dall'ufficio comunale competente, attestante la capienza e l'agibilità dell'impianto di gioco in conformità alle vigenti norme di legge; il Presidente può avvalersi di consulenti tecnici per verificare il rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di LBA;
- j) modulo omologazione campo debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante della società;
- k) copia del verbale d'assemblea comprovante i poteri di rappresentanza e di firma della società.

4.2 Ciascuna società associata non retrocessa, che intenda permanere nella LBA e nel relativo campionato della stagione successiva, deve presentare a proprie spese alla LBA entro il termine perentorio annualmente stabilito dall'Assemblea LBA la seguente documentazione, tutta sottoscritta dal legale rappresentante della società:

- a) istanza di permanenza, conforme al modello predisposto dalla LBA, sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in cui la società istante:
 - dichiara, con riferimento alla stagione appena conclusa o che sta per concludersi, che, relativamente alle scadenze riferite al 30 aprile precedente², sono stati

² E così, a titolo esemplificativo, nel caso di presentazione della domanda al 20 giugno, la società deve dichiarare di aver adempiuto: (i) gli impegni scaduti al 10 maggio precedente, con riferimento agli emolumenti riferiti al mese di aprile e ai pagamenti verso i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, (ii) gli impegni scaduti al 16 maggio precedente con riferimento agli impegni verso gli enti previdenziali e assicurativi, (iii) gli

regolarmente adempiuti gli impegni presi verso i tesserati, i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, l'erario secondo le disposizioni previste dalla delibera di ammissione, gli enti previdenziali e assicurativi. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato (con la sola eccezione dell'istanza di ammissione per la stagione 2019/2020, le cui liberatorie dovranno essere allegate alla dichiarazione di cui all'art. 13.1, lett. a)). Tale dichiarazione dovrà, inoltre, essere integrata entro l'1 settembre successivo secondo le previsioni del successivo articolo 13;

- conferma la persistenza di tutte le condizioni e requisiti di partecipazione alla LBA ed assevera l'autenticità e la rispondenza al vero di tutte le informazioni e i documenti forniti alla LBA;
- conferma la espressa ed incondizionata accettazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni della LBA;
- conferma la specifica accettazione le clausole arbitrali di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto;

b) autodichiarazione con cui attesta che non vi sono state modifiche al libro dei soci, ai componenti degli organi sociali e relativi poteri;

impegni scaduti al 16 giugno con riferimento agli impegni verso l'erario per Irpef e addizionale. Con riferimento alla possibilità di eventuale rateizzazione degli altri debiti verso Erario per IVA, IRES e IRAP si rimanda alle eventuali decisioni che verranno adottate dal Consiglio Federale della FIP in sede di delibera di ammissione ai campionati professionali.

- c) attestazione bancaria della effettuazione del versamento della quota associativa annuale con valuta fissa al beneficiario entro il termine perentorio di iscrizione stabilito annualmente dall'Assemblea LBA;
- d) originale della fideiussione bancaria a prima richiesta, che deve essere redatta con le stesse condizioni e termini previsti dalla lettera f) dell'articolo 3.1;
- e) dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo, che ne attesti la disponibilità per almeno la successiva stagione; la capienza minima sarà definita di stagione in stagione in armonia con le disposizioni della FIP;
- f) certificazione rilasciata dal Sindaco o dall'ufficio comunale competente, attestante la capienza e l'agibilità dell'impianto di gioco in conformità alle vigenti norme di legge; Il Presidente può avvalersi di consulenti tecnici per verificare il rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di LBA;
- g) autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società attestante mancanza di variazioni nell'impianto di gioco rispetto alla stagione sportiva precedente;
- h) deposito dello specimen della firma di tutti i procuratori della società;
- i) copia del verbale d'assemblea comprovante i poteri di rappresentanza e di firma della società.

4.3 Il Presidente della LBA, anche con il supporto della Struttura di Compliance LBA (di cui al successivo art. 9), esaminate senza indugio le istanze di ammissione e di permanenza con la relativa documentazione, e verificato il rispetto di tutti i termini, le condizioni ed i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, ammette o conferma in via provvisoria la partecipazione delle società

istanti alla LBA, fatta salva la deliberazione di ratifica dell'Assemblea LBA nella sua prima successiva riunione. Tutti gli atti compiuti da una società in regime di partecipazione provvisoria a norma del comma precedente sono compiuti a suo rischio e, in caso di rigetto da parte dell'Assemblea LBA della istanza di ammissione o di permanenza, sono privi di efficacia rispetto alla LBA e alle altre società associate.

- 4.4 Entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione, il Presidente, se riscontra il mancato rispetto di termini, condizioni e requisiti previsti, o la non rispondenza al vero di dati, documenti o informazioni forniti dalla società, deve intimare a mezzo pec o r.r. alla società stessa di regolarizzare la sua posizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Se la società non provvede a quanto richiesto entro il predetto termine, il Presidente dichiara con effetto immediato la non ammissione ovvero l'esclusione della società interessata, fatta salva la deliberazione di ratifica dell'Assemblea LBA nella sua prima successiva riunione.
- 4.5 In caso di mancata ammissione alla LBA, ratificata dall'Assemblea LBA, viene restituita alla società istante tutta la documentazione depositata nonché la quota associativa eventualmente versata; le spese sostenute per la presentazione dell'istanza, con la relativa documentazione, e per il rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti restano in ogni caso a carico della società istante.
- 4.6 Le società le quali, pur detenendo il titolo sportivo per partecipare al campionato organizzato dalla LBA, non rispettano nel corso della stagione sportiva le condizioni, i requisiti e le richieste di documentazione di cui al presente Regolamento Esecutivo, possono essere escluse dalla LBA. In tale ipotesi, il Presidente, se riscontra il mancato rispetto di termini, condizioni e requisiti previsti, o la non rispondenza

al vero di dati, documenti o informazioni forniti dalla società associata, attiverà gli organi di giustizia di LBA affinché questi determinino le sanzioni del caso ed eventualmente segnalino le violazioni rilevanti agli organi di giustizia della FIP per l'eventuale penalizzazione di punti e per ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 5

(Obblighi delle società associate)

5.1 Per effetto dell'ammissione e della partecipazione alla LBA, le società associate devono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della FIP e della LBA, dei suoi organi e degli eventuali collegi arbitrali, nonché tutti gli obblighi derivanti;
- b) rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre società associate, dei propri tesserati e degli sportivi in generale;
- c) evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, tesserati, collaboratori o dipendenti che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla LBA, al campionato o ad altre società associate;
- d) adoperarsi per evitare qualsiasi comportamento di propri sostenitori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla LBA, al campionato o alle altre società associate;
- e) rispettare, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la LBA e terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
- f) sottoporsi ai controlli ed alle verifiche disposte dalla LBA e prestare leale collaborazione agli incaricati della LBA;
- g) comunicare alla LBA entro trenta giorni dalla loro conoscenza:

- ogni modifica statutaria;
 - la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
 - la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria;
 - qualsiasi atto inter vivos di disposizione di quote di partecipazione al capitale sociale della società associata;
 - qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni societarie;
 - qualsiasi controversia della società con terzi, che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della società stessa;
 - nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale;
- h) inviare in LBA entro tre giorni dalla disputa di ogni incontro i borderò relativi alle gare di Campionato;
- i) autorizzazione alla LBA all'utilizzo e al trattamento dei dati personali che potranno essere trattati per fini istituzionali.

5.2 Il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni della LBA, e di tutti gli obblighi e prescrizioni che ne derivano, sono valutati secondo i principi della correttezza e buona fede.

Art. 6
CERTIFICAZIONE DEI BILANCI E
APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2001

6.1 Con riferimento alla certificazione dei bilanci delle società associate ciascuna società associata dovrà scegliere l'ente certificatore tra le società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano svolto incarichi di revisione

negli ultimi tre anni per società quotate o per società sportive professionistiche. Laddove la società associata sia sottoposta a direzione e controllo nell'ambito di un gruppo societario a sua volta oggetto di certificazione del bilancio, è consentito che la società individui l'ente certificatore nella società di revisione della capogruppo, anche in assenza dei requisiti sopra indicati.

- 6.2 La società di revisione nominata dall'assemblea dei soci della società associata, dovrà rispettare i requisiti di indipendenza nei confronti della stessa società associata.
- 6.3. Entro l'1 luglio 2021, ciascuna società associata dovrà uniformarsi alle previsioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con i relativi adempimenti e la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 7

ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DI BASE

- 7.1 Entro l'1 luglio 2021, in modo graduale, ogni società associata deve dotarsi di una struttura organizzativa interna omogenea e funzionale, atta a garantire la piena e indipendente operatività.
- 7.2. Ogni società dovrà inserire, in modo graduale e ferme restando le figure previste dalla normativa FIP, nel proprio organigramma le seguenti distinte funzioni, tenute da soggetti diversi e a tempo pieno: un Direttore Generale e un Direttore Sportivo.

TITOLO III

I CONTROLLI DELLA LBA

CAPO I FINALITA' E ORGANI DI CONTROLLO

Art. 8 (*Finalità*)

8.1 Le società associate intendono perseguire i seguenti obiettivi in materia economico-finanziaria:

- a) migliorare la capacità economica e finanziaria delle società associate, aumentando la loro trasparenza e credibilità;
- b) dare la dovuta importanza alla tutela dei creditori, garantendo che le società associate saranno sempre in grado di adempiere puntualmente i loro impegni verso i tesserati, l'erario, gli enti previdenziali e assicurativi, i fornitori;
- c) introdurre maggiore disciplina e razionalità nell'amministrazione finanziaria delle società associate;
- d) incoraggiare le società associate ad operare sulla base delle proprie risorse;
- e) incoraggiare spese responsabili per un beneficio a lungo termine di tutto il movimento.

Obiettivi che sono finalizzati a:

- a) migliorare il livello di tutti gli aspetti della pallacanestro in Italia con priorità per la formazione di giovani atleti;
- b) garantire un adeguato livello di gestione ed organizzazione delle società associate;

- c) adeguare gli impianti per fornire a giocatori, spettatori e rappresentanti dei media strutture idonee, ben attrezzate e sicure;
- d) proteggere il regolare svolgimento delle competizioni organizzate dalla LBA;
- e) consentire lo sviluppo delle qualità organizzative, finanziarie, sportive e legali del personale delle società sportive.

8.2 Fermo restando che i poteri di vigilanza e controllo sono di esclusiva competenza della F.I.P. (per il tramite della Com.Te.C.) in virtù del fondamento giuridico sancito dall'art. 12 della Legge 91/1981, le società associate alla LBA acconsentono a che LBA costituisca una funzione di compliance interna atta a verificare il corretto rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni della stessa LBA in materia economico-finanziaria, così da perseguire la sostenibilità del sistema dell'intera pallacanestro professionistica e l'equità competitiva tra le stesse società associate alla LBA.

8.3 Per effetto di quanto indicato sub artt. 8.1. e 8.2, la verifica sul rispetto dei parametri economici e finanziari di cui all'articolo 10 e agli adempimenti di cui agli articoli successivi è demandato al Presidente della LBA, il quale dovrà avvalersi della Comtec per le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 23 del Regolamento Esecutivo del Settore Professionistico FIP. Alla società oggetto del controllo saranno addebitate le spese relative.

Art. 9

(Struttura di Compliance LBA)

9.1 Viene istituita una struttura di *compliance* interna presso la LBA (di seguito: Struttura Compliance LBA) per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio così come

di seguito specificata. La Struttura Compliance LBA è coordinata dal Presidente LBA e si potrà avvalere di un advisor esterno, indipendente ed esperto in materia economico-finanziaria selezionato dal Presidente sulla base di competenze ed esperienze nell'ambito sportivo professionistico. I componenti della Struttura Compliance LBA non possono ricoprire cariche di alcun tipo all'interno delle società associate, della FIP e del CONI.

9.2 La Struttura Compliance LBA svolge i seguenti compiti:

- a) disciplina la procedura di raccolta delle autodichiarazioni e il controllo e di monitoraggio sui rapporti con Società terze correlate secondo il disposto del successivo Capo III;
- b) esamina e valuta le informazioni e la documentazione presentate dalla società associata determinando se i requisiti di controllo sono stati rispettati e quali ulteriori informazioni, se del caso, sono necessarie.

9.3 Con riferimento alle autodichiarazioni e ai rapporti con le Società terze correlate la Struttura Compliance LBA può richiedere in ogni momento alla società associata il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni, di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati nonché i necessari chiarimenti e documenti in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente la società. La Struttura Compliance LBA collabora con la Comtec e condivide con la stessa la documentazione e le risultanze acquisite nel corso dei controlli. A titolo esemplificativo, la Struttura Compliance LBA incrocerà i dati emergenti dalle liberatorie dei soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati con quelli risultanti dalla documentazione raccolta dalla Comtec in sede di ammissione al Campionato e dai controlli effettuati dalla stessa durante la stagione sportiva.

- 9.4 L'attività della Struttura Compliance LBA deve essere approntata in modo da assicurare la parità di trattamento delle società sportive e garantire la massima riservatezza in merito alle informazioni fornite durante la procedura di controllo e di monitoraggio di cui al Capo II. Per l'effetto, i membri della Struttura Compliance LBA e chiunque sia coinvolto o nominato dalla Struttura Compliance LBA per svolgere attività di consulenza a favore della Struttura Compliance LBA stessa deve firmare una dichiarazione di riservatezza prima di assumere l'incarico.
- 9.5 I componenti l'organo amministrativo nonché i componenti il Collegio sindacale e il soggetto responsabile del controllo contabile delle singole società sportive hanno l'obbligo di informare senza indugio il responsabile della Struttura Compliance LBA di ogni fatto o atto, del quale vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio, che possa costituire una irregolarità nella gestione della società oppure una violazione di norme di legge o di norme e/o regolamenti di LBA oppure avere rilevanti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità aziendale. La violazione di quanto sopra è riferita alla società di appartenenza.
- 9.6 Sulla base delle risultanze dell'attività di controllo e di monitoraggio, a conclusione della procedura di cui al Capo III, gli Organi di Giustizia LBA adottano i provvedimenti conseguenti secondo la procedura sanzionatoria prevista dal Titolo IV, che può comportare anche l'escussione della fideiussione oppure la sua integrazione, oppure il mancato versamento della quota di corrispettivo a titolo di diritti audiovisivi o a qualsiasi altro titolo spettante alla società associata.

CAPO II
TEMPISTICA E PROCEDURA DI CONTROLLO E DI MONITORAG-
GIO

Art. 10
(Tempistiche dei controlli)

10.1 I controlli ed il monitoraggio da parte della Struttura Compliance LBA sulle società associate sono effettuati, secondo le fasi stabilite all'articolo 11, in diversi momenti della stagione sportiva:

- a) al momento dell'istanza di ammissione o di permanenza delle società di cui all'articolo 12;
- b) durante tutto l'arco della stagione sportiva, secondo un calendario definito al successivo art. 13 con scadenze periodiche;
- c) in ogni occasione di eventuali nuovi tesseramenti dopo l'avvio del campionato;
- d) a seguito di tempestiva comunicazione spontanea da parte delle Società Sportive a conseguenza del manifestarsi di eventi che possano o abbiano modificato in maniera significativa gli equilibri economico-finanziari, quali a titolo meramente esemplificativo modifiche negli assetti proprietari, escussioni di garanzie, controversie giudiziali o stragiudiziali, sfioramento di eventuali parametri finanziari previsti da LBA o dalla Comtec;
- e) nei casi in cui la Struttura Compliance LBA ritenga, a propria discrezione, che sia necessario svolgere specifiche attività di audit su singole società.

Art. 11

(Fasi della procedura)

11.1 La procedura di raccolta delle autodichiarazioni e di controllo e di monitoraggio sui compensi erogati a società terze correlate è costituita da tre fasi:

- a) una prima fase istruttoria, relativa alla presentazione della documentazione delle singole società sportive e di istruzione della pratica da parte della Struttura Compliance LBA;
- b) una seconda fase di analisi e verifica, finalizzata a valutare la documentazione di ogni singola pratica da parte della Struttura Compliance LBA;
- c) una terza e ultima fase finalizzata alla redazione di una relazione da predisporre, nei modi e nei tempi del successivo articolo 18, ad opera della Struttura Compliance LBA. Il Presidente LBA inoltra la relazione agli Organi di Giustizia LBA e per conoscenza alla Com.Te.C. ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare di cui al Titolo IV e la presenta all'Assemblea LBA ai fini delle decisioni di competenza.

Sezione I

Controlli al momento dell'Istanza di iscrizione o permanenza delle Società

Art. 12

(L'autodichiarazione)

12.1 Nell'ambito della presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il legale rappresentante di ogni società associata invia alla Struttura Compliance LBA una dichiarazione, con riferimento alla stagione appena conclusa o che sta per concludersi, con cui dichiara che, relativamente alle scadenze riferite al 30

aprile precedente³, sono stati regolarmente adempiuti gli impegni presi verso i tesserati, i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, l'erario secondo le disposizioni già indicate annualmente nell'apposita delibera di ammissione, gli enti previdenziali e assicurativi. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato. Tale dichiarazione dovrà, inoltre, essere integrata entro l'1 settembre successivo secondo le previsioni del successivo articolo 13.

12.2 La Struttura Compliance LBA riceve le dichiarazioni di cui sopra e le liberatorie rilasciate dai soggetti terzi correlati, in relazione alle quali ha facoltà di formulare eventuali osservazioni e richieste di chiarimento attivando, ove opportuno, audit specifici, anche richiedendo chiarimenti aggiuntivi, documenti integrativi e contratti rilevanti.

Sezione II

Controlli a scadenze periodiche durante la stagione sportiva

Art. 13

(Integrazione dell'autodichiarazione)

³ E così, a titolo esemplificativo, nel caso di presentazione della domanda al 20 giugno, la società deve dichiarare di aver adempiuto: (i) gli impegni scaduti al 10 maggio precedente, con riferimento agli emolumenti riferiti al mese di aprile e ai pagamenti verso i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, (ii) gli impegni scaduti al 16 maggio precedente con riferimento agli impegni verso gli enti previdenziali e assicurativi, (iii) gli impegni scaduti al 16 giugno con riferimento agli impegni verso l'erario per Irpef e addizionali.

13.1 Entro il primo settembre di ciascuna stagione sportiva, il legale rappresentante di ogni società associata invia alla Struttura Compliance LBA:

- a) l'integrazione dell'autodichiarazione di cui al precedente art. 12, controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile, con cui attesta che la società associata ha integralmente assolto tutti gli impegni relativi alla stagione precedente⁴, nei confronti dei tesserati, dei soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, dell'erario secondo le disposizioni previste dalla delibera di ammissione, degli istituti previdenziali e assicurativi inclusi eventuali impegni relativi alle stagioni precedenti (a tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato) o, in alternativa, che ha contestato la pretesa creditoria attraverso un'azione giudiziaria con cui ha negato la propria responsabilità rispetto ai pagamenti arretrati (resta salvo che, ad avviso della Struttura Compliance LBA, tale azione possa risultare manifestamente strumentale e meramente dilatoria);
- b) dichiarazione con la quale attesta che, per l'effetto di quanto precede, non subirà condanne al pagamento di somme derivanti da lodi arbitrali esecutivi FIP, BAT o di LBA;
- c) dichiarazione che sono stati depositati e saranno depositati nel corso della stagione sportiva presso la

⁴ E così la società deve dichiarare di aver adempiuto: (i) gli impegni scaduti al 10 luglio precedente, con riferimento agli emolumenti riferiti al mese di giugno e ai pagamenti verso i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, (ii) gli impegni scaduti al 16 luglio precedente con riferimento agli impegni verso gli enti previdenziali e assicurativi, (iii) gli impegni scaduti al 16 agosto con riferimento agli impegni verso l'erario per Irpef e addizionali.

LBA tutti i contratti con i giocatori professionisti e con allenatori in conformità con le disposizioni della normativa applicabile, unitamente a tutti i contratti comunque connessi al rapporto di prestazione sportiva.

- 13.2 La Struttura Compliance LBA riceve le dichiarazioni di cui sopra da parte della società associata e la documentazione relativa ai rapporti con soggetti terzi correlati, rispetto alle quali ha facoltà di formulare eventuali osservazioni e richieste di chiarimento attivando, ove opportuno, audit specifici, anche richiedendo chiarimenti aggiuntivi, documenti integrativi e contratti rilevanti.

Art. 14

(Controlli periodici da parte della Struttura Compliance LBA)

- 14.1 Entro il 16 dicembre di ciascuna stagione sportiva, la società associata deposita in LBA una dichiarazione con riferimento agli impegni di competenza del quadrimestre 1 luglio – 31 ottobre, attestante il regolare adempimento di tutti gli impegni presi verso i tesserati, i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, l'erario per irpef e addizionali, gli enti previdenziali e assicurativi. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato.
- 14.2 Entro il 16 febbraio di ciascuna stagione sportiva, la società associata deposita in LBA una dichiarazione con riferimento agli impegni di competenza del bimestre 1 novembre – 31 dicembre, attestante il regolare adempimento di tutti gli

impegni presi verso i tesserati, i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, l'erario per irpef e addizionali, gli enti previdenziali e assicurativi. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato.

14.3 Entro il 16 aprile di ciascuna stagione, sportiva, la società associata deposita in LBA una dichiarazione con riferimento al bimestre 1 gennaio – 28 febbraio, attestante il regolare adempimento di tutti gli impegni presi verso i tesserati, i soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, l'erario per irpef e addizionali, gli enti previdenziali e assicurativi. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato.

14.4 La Struttura Compliance LBA esercita in ogni momento i poteri di cui all'art. 9.2 e la società associata ha l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel minor tempo possibile. In particolare, la società associata deve presentare tutte le informazioni richieste e la documentazione rilevante per dimostrare pienamente che gli obblighi previsti dal presente Regolamento sono soddisfatti, nonché ogni altro documento rilevante per la procedura di controllo e di monitoraggio messa in atto dalla Struttura Compliance LBA, tra cui informazioni su chi redige la documentazione, sulle infrastrutture, sul personale amministrativo, giuridico e finanziario. Ogni evento verificatosi dopo la presentazione della documentazione che comporti un cambiamento significa-

tivo rispetto alle informazioni precedentemente presentate deve essere tempestivamente comunicato alla Struttura Compliance LBA.

Sezione III

Controlli in occasione di nuovi tesseramenti

Art. 15

(Condizioni particolari in caso di tesseramento)

15.1 Successivamente al 16 agosto di ogni stagione sportiva, il deposito dei moduli per il tesseramento di atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti (anche con riferimento al mutamento di *status* di atleti e allenatori già tesserati) deve essere accompagnato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e controfirmata per conferma dal presidente del collegio sindacale e dal soggetto nominato responsabile del controllo contabile, attestante, alla data del deposito, che i ratei degli stipendi lordi di tutti gli atleti e allenatori professionisti già tesserati ed i relativi oneri contributivi e assicurativi sono stati integralmente pagati sia per la stagione corrente sia per la precedente. Con la sottoscrizione della dichiarazione il legale rappresentante ed il soggetto nominato responsabile del controllo contabile attestano la corrispondenza dei dati indicati con le risultanze delle scritture contabili, la regolare tenuta della contabilità e la veridicità delle informazioni in essa contenute.

15.2 La dichiarazione deve attestare altresì che:

- a) la società associata non abbia debiti scaduti verso l'erario per Irpef e addizionali a seguito di obblighi contrattuali e legali sorti antecedentemente alla richiesta di tesseramento;

- b) la mancata insorgenza di situazione di scaduto rispetto a quanto comunicato nell'autocertificazione di cui all'art. 13 o successive integrazioni e dichiarazioni, con riferimento ai soggetti terzi correlati alle prestazioni dei tesserati, erario per Irpef e addizionali, enti previdenziali e assicurativi.

15.3 L'attestazione di cui all'art. 15.1 deve far riferimento a due date specifiche:

- la data del giorno 10 antecedente la richiesta di tesseramento per quanto riguarda gli emolumenti; e
- la data di scadenza del versamento antecedente per quanto riguarda i pagamenti all'erario per Irpef e addizionali ed all'inps per contributi.

Qualora la data di deposito della documentazione per il nuovo tesseramento coincida con una delle due date in precedenza specificate, l'attestazione dovrà riferirsi al corretto adempimento degli obblighi maturati fino al giorno stesso⁵.

15.4 In caso di mancanza o incompletezza di tale dichiarazione, la LBA respinge la richiesta di tesseramento, che pertanto non verrà inviata ai competenti Uffici federali. La società sportiva può proporre ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 13, del Regolamento Esecutivo Settore Professionisti. In ogni caso di accertamento della non veridicità della dichiarazione, il Presidente LBA provvede ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento.

⁵ Ne consegue che, a titolo esempio, se si è fatta la richiesta di tesseramento in data 12 aprile, la dichiarazione dovrà avere riguardo a quanto dovuto fino al 10 aprile per quanto riguarda gli emolumenti e fino al 16 marzo per quanto riguarda gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi; se si è fatta la richiesta di tesseramento in data 16 aprile, la dichiarazione dovrà avere riguardo a quanto dovuto fino al 10 aprile per quanto riguarda gli emolumenti e fino al 16 aprile per quanto riguarda gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

15.5 Successivamente al 16 agosto di ogni stagione sportiva, è inibita la possibilità di richiedere il tesseramento di nuovi atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti (anche con riferimento al mutamento di *status* di atleti e allenatori già tesserati) alle società che, alla data del deposito dei relativi moduli, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano subito provvedimento di morosità da parte della FIP, salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal o dai relativi creditori;
- b) abbiano subito la condanna al pagamento di somme in base a lodo arbitrale o provvedimento d'ingiunzione del CPCA ai sensi del vigente accordo collettivo "Giocatori Professionisti", salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal relativo creditore;
- c) abbiano subito la condanna al pagamento di somme in base a lodo arbitrale esecutivo di LBA od a lodo arbitrale federale esecutivo o a lodo esecutivo emesso dal BAT, salvo che producano dichiarazione liberatoria sottoscritta dal relativo creditore;
- d) non abbia provveduto ad inviare tempo per tempo la documentazione prevista dagli articoli 12, 13 e 14;
- e) non abbiano provveduto a reintegrare la garanzia fideiussoria nel termine stabilito dall'art. 3.1. lettera f) del presente Regolamento.

15.6 Fino a quando perdurino le condizioni cui agli artt. 15.4 e 15.5, lettere a), b), c), d) ed e), la LBA legittimamente rifiuta la richiesta di tesseramento.

Sezione IV
Controlli a seguito di comunicazioni spontanee

Art. 16

(Condizioni particolari in caso di comunicazioni spontanee)

- 16.1 Ogni evento verificatosi dopo la presentazione della documentazione di cui ai precedenti articoli, che comporti un cambiamento significativo rispetto alle informazioni precedentemente presentate, deve essere tempestivamente comunicato alla Struttura Compliance LBA.
- 16.2 La società associata è obbligata a informare in qualunque momento, entro 10 giorni dal manifestarsi dell'evento, la Struttura Compliance LBA e la Com.Te.C. qualora siano subentrati eventi di considerevole importanza economico-finanziaria tali da avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria della società associata.
- 16.3 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra tali eventi di considerevole importanza economico-finanziaria: risoluzione anticipata di contratto di sponsorizzazione; risoluzione, non rinnovo o modifiche sostanziali all'accordo di utilizzo dell'impianto sportivo; trasferimento di atleti che impattano sul budget della società associata; cambiamenti nel capitale della società associata, tali da incidere su una quota di almeno il 25% delle azioni o che possano impedire la governance della stessa società; perdita o acquisto di asset che possano incidere sul patrimonio netto della società associata; crediti inesigibili; modificazioni del capitale sociale.
- 16.4 Se tutti gli eventi o le condizioni di grande importanza economico-finanziaria si sono verificati, la lettera che illustra i particolari della gestione deve contenere una descrizione e una stima dei connessi effetti finanziari delle eventuali so-

luzioni in corso di attuazione ed una stima delle tempistiche necessarie per il superamento della fattispecie oggetto di segnalazione, oppure la dichiarazione tali stime non possono essere fatte.

- 16.5 La Struttura di Compliance LBA, a seguito dell'analisi della documentazione consegnata dalla società associata e degli eventuali chiarimenti da essa forniti, può attivare un piano di controlli specifico, così come disciplinato dalla successiva sezione V, previa indicazione del Presidente LBA.

Sezione V

Controlli specifici in occasione di attività di audit da parte della Struttura Compliance LBA

Art. 17

(Condizioni particolari in caso di audit su specifiche società)

- 17.1 La Struttura Compliance LBA esercita in ogni momento i poteri di cui all'art. 9.2 e la società associata ha l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nel minor tempo possibile. In particolare, la società associata deve presentare tutte le informazioni richieste e la documentazione rilevante per dimostrare pienamente che gli obblighi previsti dal presente Regolamento sono soddisfatti.
- 17.2 Le attività di controllo specifico, di cui la presente sezione, possono avere termine per effetto di:
- a) superamento della fattispecie oggetto di controllo specifico;
 - b) applicazione dell'art. 9.6 da parte del Presidente LBA.

CAPO III

Analisi e verifica da parte della Struttura Compliance LBA

Art. 18

(Relazione della Struttura Compliance LBA)

- 18.1 Alla conclusione delle diverse fasi dei procedimenti di cui al Capo III, la Struttura Compliance LBA deve procedere, entro il termine di 15 giorni dal termine della verifica, alla redazione di una relazione che rendiconti le attività svolte e conseguenti conclusioni a cui è giunta.
- 18.2 Il Presidente LBA, sulla base delle relazioni prodotte dalla Struttura Compliance, in virtù delle previsioni del Titolo IV del presente Regolamento, definirà quali provvedimenti adottare e renderà conto alla prima Assemblea LBA utile, eventualmente convocandola con urgenza laddove ne ravvisi le ragioni.
- 18.3 La Struttura Compliance LBA, entro il termine dell'Assemblea che verrà convocata per deliberare in merito alle istanze di ammissione e permanenza per la stagione successiva, predispone una relazione finale contenente indicazione sintetica dei controlli posti in essere nel corso della stagione e una sintesi delle relative risultanze. Il Presidente LBA potrà valutare i modi e le tempistiche di divulgazione all'Assemblea LBA.
- 18.4 In caso di impossibilità oggettiva di ottenere la liberatoria individuale di ciascun soggetto terzo correlato alle prestazioni di ciascun tesserato entro le scadenze previste agli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento Esecutivo, la Struttura Compliance LBA potrà valutare, di volta in volta, eventuali documenti sottoposti dalla società associata che attestino in maniera inequivoca il regolare adempimento degli impegni (a titolo esemplificativo, bonifici di pagamento).

Art. 19
(Procedimento sanzionatorio)

- 19.1 Nell'ambito dell'autonomia organizzativa sancita dall'articolo 55 dello Statuto FIP, le società associate conferiscono alla LBA il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari previste dal successivo Titolo IV.
- 19.2 Gli Organi di Giustizia esercitano il potere disciplinare nei termini del Titolo IV del presente Regolamento, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea LBA di cui all'articolo 8, lettera f), dello Statuto.

TITOLO IV

LA GIUSTIZIA COMPORTAMENTALE DI LBA

Art. 20

(Organizzazione della giustizia interna)

- 20.1 In ossequio all'articolo 18 dello Statuto LBA, e ferma comunque l'autonomia disciplinare e sanzionatoria degli organi di giustizia federali, le società associate conferiscono alla LBA il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari previste dal presente Titolo IV.
- 20.2 Delle infrazioni disciplinari previste nel successivo art. 21 rispondono i soggetti, tesserati e non, con o senza personalità giuridica, direttamente od indirettamente collegati a società associate, ai loro dirigenti, ai loro tecnici, ai loro giocatori ed a chiunque altro operi, a qualunque titolo, nell'ambito della società medesima. Le sanzioni da irrogare a tali soggetti riversano i loro effetti per responsabilità oggettiva sulla società associata a cui si fa riferimento e, pertanto, gli Organi di Giustizia, una volta accertato qualsivoglia coinvolgimento del non tesserato, equipareranno la posizione dello stesso a quella di tutti i tesserati della società associata, con ogni conseguenza regolamentare.

Art. 21
(Infrazioni disciplinari)

21.1 Costituisce infrazione disciplinare:

- a) l'inadempimento di obblighi e l'inosservanza di divieti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti o dalle decisioni della LBA;
- b) l'inadempimento di impegni di qualsiasi tipo assunti nei confronti della LBA o di altre società associate;
- c) gli atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi della LBA o di altre società associate;
- d) gli atti od omissioni che impediscano od ostacolino le revisioni contabili e le verifiche stabilite dalla LBA ovvero tutte le dichiarazioni o gli atti ed omissioni che risultino mendaci, non veritiere, in tutto o in parte, contrarie ai principi e ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- e) le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, di società associate che denigrino la LBA od altre società associate o persone facenti capo ad altre società associate;
- f) le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, di società associate idonei ad istigare al mancato rispetto delle, ovvero a non conformarsi alle, regole sportive e alle regole, non solo sportive, di LBA ovvero idonei a determinare azioni o reazioni violente da parte di propri sostenitori;

- g) le azioni, dichiarazioni o scritti di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, di società associate che si pongano in qualsiasi modo in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva ed equità competitiva;
- h) gli atti od omissioni che impediscano od ostacolino la partecipazione dei giocatori o tecnici agli eventi organizzati dalla LBA.

Art. 22

(Gradualità della responsabilità e delle sanzioni)

- 22.1 L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse dalla società associata e, tenuto conto della necessità che la giustizia comportamentale LBA venga esercitata in ossequio ai principi della certezza e della celerità nei procedimenti disciplinari, le sanzioni applicabili vengono commisurate al grado di responsabilità in capo alla società associata.
- 22.2 Le società associate rispondono per le infrazioni commesse secondo le seguenti responsabilità:
 - a) per dolo o colpa grave, in relazione a fatti di estrema gravità;
 - b) per dolo o colpa grave, in relazione a fatti di grave entità;
 - c) per colpa non grave o per responsabilità oggettiva, in relazione a fatti non dolosi e non gravi;
 - d) per la violazione di fatti di lieve entità, indipendentemente dal grado di colpa.
- 22.3 A seconda della responsabilità accertata dagli Organi di Giustizia sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) il deferimento di cui all'articolo 23. e l'espulsione dalla LBA per le responsabilità di cui all'articolo 22.2, lettera a) (articolo 23);
- b) la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave per le responsabilità di cui all'articolo 22.2, lettera b), oppure nel caso di recidiva in infrazione pecuniaria già sanzionata. Concorrendo le due ipotesi la sanzione può arrivare fino ad un massimo del doppio previsto (articolo 23 e 24);
- c) la sanzione pecuniaria semplice per le responsabilità di cui all'articolo 22.2, lettera c) (articolo 25);
- d) la sanzione pecuniaria lieve per le responsabilità di cui all'articolo 22.2, lettera d) (articolo 26).

22.4 Tutte le sanzioni pecuniarie possono sempre essere irrogate anche in aggiunta a sanzioni di altro tipo.

22.5 L'Assemblea può deliberare di modificare gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie previste nei successivi articoli con la maggioranza dei due terzi delle società associate.

22.6 Nel caso di infrazione ascrivibile al comportamento di soggetti di cui all'articolo 20.2, oltre alla irrogazione della sanzione principale, alla società associata può anche essere inibito, per un periodo massimo di un anno, lo svolgimento di attività di LBA per il tramite del soggetto responsabile.

22.7 Per la determinazione in concreto di tali sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

Art. 23

(Sanzioni per fatti di estrema gravità)

- 23.1 Nei casi previsti dal Regolamento e in ogni caso di fatti di estrema gravità, il Giudice di Lega, dietro segnalazione del Presidente LBA corredata dalla relazione della Struttura Compliance LBA e dai relativi documenti, inoltra il relativo fascicolo alla Comtec e alla Procura Federale affinché queste svolgano i rispettivi accertamenti, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.
- 23.2 L'Assemblea LBA, di fronte alla commissione difatti di estrema gravità, sentito il Presidente LBA, può in ogni caso decidere di escludere la società associata dalla LBA ai sensi dell'art. 8, lett. f), dello Statuto.
- 23.3 Costituiscono in ogni caso fatti di estrema gravità le violazioni di cui all'articolo 21.1, lettere d) ed e).
- 23.4 In aggiunta ai provvedimenti di cui sopra, la sanzione pecuniaria per fatti di estrema gravità comporta in ogni caso l'obbligo del versamento alla LBA, entro il termine fissato dall'organo giudicante, di una somma di danaro quantificata sulla base dell'importo minimo € 75.000,00 fino a un massimo di €300.000,00.

Art. 24

(Sanzioni per fatti di grave entità o tali da arrecare pregiudizio rilevante alla LBA o a terzi)

- 24.1 La sanzione pecuniaria aggravata comporta l'obbligo del versamento alla LBA, entro il termine fissato dall'organo giudicante, di una somma di danaro quantificata sulla base dell'importo minimo di € 30.000,00 fino a un massimo di €150.000,00.

Art. 25

(Sanzioni per fatti commessi senza dolo o colpa grave o tali da arrecare pregiudizio alla LBA o a terzi)

- 25.1 La sanzione pecuniaria semplice comporta l'obbligo del versamento alla LBA, entro il termine fissato dall'organo giudicante, di una somma di danaro quantificata sulla base dell'importo minimo di € 10.000,00 fino a un massimo di € 50.000.

Art. 26

(Sanzioni per fatti di lieve entità o tali da non arrecare pregiudizio alla LBA o a terzi)

- 26.1 Nei confronti delle società associate responsabili di infrazioni disciplinari di lieve entità e quindi tali da non arrecare pregiudizio rilevante alla LBA o a terzi, né da rivelare dolo o colpa di intensità o grado particolarmente apprezzabile, è prevista la possibilità per il Giudice di Lega di comminare direttamente un'ammenda per ammontare non superiore a € 2.000,00, fatta salva in ogni caso la specifica determinazione tabellare prevista dai Regolamenti LBA.
- 26.2 Particolari infrazioni di lieve entità costituiscono gli inadempimenti da parte della società associata relativi al Regolamento Sportivo, al Regolamento Commerciale e al Regolamento Media. Nei confronti delle società associate responsabili di tali infrazioni possono essere irrogate le sanzioni indicate all'interno degli Allegati B, C e D del presente Regolamento, fermo restando che, in occasione della prima violazione, sarà comminata alla società associata la sanzione dell'ammonizione. Qualora la società dovesse ripetere la stessa violazione nel corso di una stessa stagione sportiva, la sanzione sarà comminata nella misura tabellare. Se dovesse essere violata una

terza volta, sarà raddoppiata quella comminata precedentemente e così via. Qualora la stessa società associata dovesse commettere più violazioni dei regolamenti indicati all'art. 26.2 per un numero superiore a 15 nell'ambito della stessa stagione sportiva, la sanzione per ciascuna violazione commessa successivamente, ma sempre nell'ambito della stessa stagione sportiva, sarà aumentata del 50%.

Art. 27

(Sanzioni stabilite da norme speciali)

27.1 Le norme e i regolamenti di LBA che siano approvati con la maggioranza prevista dall'art. 11 dello Statuto possono stabilire, per specifiche infrazioni, sanzioni pecuniarie edittali di ammontare diverso, anche superiore, a quello previsto dal presente Titolo IV. Per la determinazione in concreto di tali sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

Art. 28

(Determinazione delle sanzioni)

28.1 Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità dell'entità (tale da arrecare pregiudizio rilevante alla LBA o a terzi, nonché da rivelare dolo o colpa di intensità o grado particolarmente apprezzabile) o alla lievità dell'entità (tale da non arrecare pregiudizio alla LBA o a terzi, né rivelare dolo o colpa di intensità o grado particolarmente apprezzabile), nonché all'eventuale durata dell'infrazione;

b) al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla LBA, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro;

c) alle circostanze aggravanti, quali in particolare:

- la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura;
- la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente;
- l'aver commesso l'infrazione per eseguirne o occultarne un'altra;
- l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione;

d) alle circostanze attenuanti, quali in particolare:

- il ravvedimento spontaneo prima dell'inizio del procedimento disciplinare;
- l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione;
- l'aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui;
- non aver mai subito sanzioni.

28.2 Non può essere invocato quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l'affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per casi precedenti.

28.3 Nel caso di violazione del Regolamento Sportivo o del Regolamento Commerciale o del Regolamento Media prevista rispettivamente negli Allegati B, C e D del presente Regolamento, l'organo giudicante applica la relativa sanzione tabellare, a prescindere dell'entità della violazione, della sua durata, delle eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.

Art. 29
(Gli Organi di Giustizia)

29.1 Gli organi di giustizia della LBA sono:

- il Giudice di Lega, organo monocratico;
- la Commissione d'appello, organo collegiale formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente.

29.2 Gli organi di giustizia sono scelti eletti dall'Assemblea secondo Statuto, tra professori, avvocati e magistrati con comprovate competenze giuridiche. Restano in carica per un biennio e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. La LBA redige e tiene apposito registro.

29.3 La carica di componente degli organi di giustizia di LBA è incompatibile con incarichi di qualsiasi genere, presenti o ricoperti negli ultimi due anni, in una società associata, negli organi di giustizia della FIP e del CONI, nella procura federale e nella procura generale del CONI, nella commissione agenti CONI e nella commissione procuratori sportivi e nel Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

29.4 Gli organi di giustizia operano di norma presso la sede della LBA e si avvalgono del suo personale; possono delegare al personale della LBA la firma di eventuali atti o comunicazioni relativi ai procedimenti.

29.5 Il Giudice di Lega giudica, in primo grado, in merito alle infrazioni disciplinari previste nel presente Titolo ed irroga le relative sanzioni.

29.6 La Commissione d'appello giudica:

- in secondo grado, sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Giudice di Lega;

- in grado unico, sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni ed i provvedimenti degli organi della LBA diversi dalle decisioni del Giudice di Lega, ad esclusione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni di natura o portata generale ed astratta.

29.7 Gli organi di giustizia decidono con provvedimento motivato.

29.8 La LBA comunica senza indugio il testo integrale delle decisioni alla o alle società interessate.

Art. 30

(Il procedimento disciplinare per i fatti di cui agli articoli 24 e 25)

30.1 Il Presidente LBA esercita l'azione disciplinare:

- d'ufficio, sulla base delle risultanze di atti, verbali o relazioni formati da soggetti delegati di LBA o sulla base della relazione della Struttura Compliance LBA; o
- sulla base di circostanziato esposto inviato da una società associata.

30.2 Il Presidente LBA, se nei fatti accertati o esposti ravvisa la ipotizzabilità di una infrazione disciplinare, trasmette senza indugio al Giudice di Lega una relazione scritta con allegata la eventuale documentazione probatoria. La LBA trasmette via pec relazione ed allegati al soggetto incolpato, che può far pervenire via pec in LBA eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione della predetta relazione.

30.3 Se al contrario non ravvisa nei fatti esposti da una società la ipotizzabilità di una infrazione disciplinare, il Presidente

LBA ne comunica via pec per iscritto i motivi alla società esponente, la quale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione può proporre ricorso, chiedendo che il Giudice di Lega si pronunzi ugualmente sulla infrazione disciplinare oggetto dell'esposto. Analogo ricorso può essere proposto, in caso di silenzio del Presidente LBA, decorsi trenta giorni dall'esposto. La LBA trasmette senza indugio l'istanza, l'esposto e gli eventuali allegati al soggetto incolpato, che può far pervenire in LBA eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione dei predetti documenti.

Art. 31

(Il procedimento davanti al Giudice di Lega)

- 31.1 A seguito della relazione del Presidente LBA di cui all'articolo 30.2, o del ricorso della società di cui all'articolo 30.3, il Giudice di Lega, se ritiene ammissibile il ricorso, fissa senza indugio l'udienza dandone comunicazione alle parti interessate.
- 31.2 Il Giudice di Lega regola lo svolgimento dell'udienza nella maniera più opportuna, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; sente le parti presenti e i loro eventuali difensori nonché il Presidente LBA o un suo delegato i quali assumono le definitive conclusioni; procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione eventualmente necessari. All'esito, riserva di pronunciare la sua decisione.
- 31.3 Il Giudice di Lega scrive e sottoscrive la decisione, che è depositata presso gli uffici della LBA entro venti giorni dall'udienza.
- 31.4 Le decisioni del Giudice di Lega sono impugnabili solo in caso di irrogazione di sanzioni, entro il termine perentorio

di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione delle sanzioni irrogate.

31.5 In caso di assoluzione del soggetto incolpato (art. 30.3), il Giudice di Lega può porre a carico della società esponente, in tutto o in parte, le spese di difesa dell'incolpato stesso.

31.6 Il decorso dei termini del procedimento sanzionatorio di cui al presente articolo resta sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno sportivo.

Art. 32

(Il procedimento davanti alla Commissione d'Appello)

32.1 La domanda si propone con ricorso indirizzato alla Commissione d'appello da depositarsi presso gli uffici della LBA, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione impugnata.

32.2 La LBA trasmette senza indugio alle parti interessate copia del ricorso e dei relativi allegati.

32.3 La Commissione d'appello, esaminato in via preliminare il ricorso, se non lo dichiara d'ufficio manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, fissa l'udienza per la discussione entro un termine non superiore a venti giorni, dandone immediata comunicazione alle parti interessate.

32.4 Le parti possono presentare eventuali controdeduzioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, mediante deposito presso gli uffici della LBA. La LBA provvede senza indugio a trasmettere copia agli altri interessati.

- 32.5 La Commissione d'appello fissa l'udienza, di cui la LBA dà comunicazione alle parti interessate. La Commissione d'appello regola lo svolgimento dell'udienza nella maniera più opportuna, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; sente le parti presenti ed i loro eventuali difensori nonché il Presidente LBA o un suo delegato; può procedere al compimento di nuova attività istruttoria e rinnovare quella eventualmente compiuta in primo grado. All'esito, riserva di pronunciare la sua decisione.
- 32.6 La Commissione d'appello delibera a maggioranza a norma dall'articolo 276 del codice di procedura civile; il presidente, o un componente da lui delegato, sottoscrive la decisione, che è depositata entro venti giorni dall'udienza.
- 32.7 Le decisioni della Commissione d'appello non sono soggette ad impugnazione, fatto salvo l'eventuale ricorso all'arbitrato di cui agli articoli 21-22 dello Statuto. Se il ricorso è respinto, la Commissione d'appello può porre a carico del ricorrente, in tutto o in parte, le spese di difesa delle eventuali parti resistenti. In caso di accoglimento parziale del ricorso, la Commissione d'appello può disporre il rimborso dell'importo sostenuto per l'instaurazione del giudizio, in misura proporzionale all'esito dello stesso oppure dichiarare compensate le spese.
- 32.8 Il decorso dei termini del procedimento sanzionatorio di cui al presente capitolo resta sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 33
(*Tassa di ricorso*)

33.1 I ricorsi previsti negli articoli 31 e 32 devono essere accompagnati, a pena di irricevibilità, dalla prova del versamento della apposita tassa di ricorso, dell'importo stabilito dall'Assemblea LBA. E' assoggettato alla medesima tassa anche il ricorso di cui all'articolo 30.3.

Art. 34

*(Il procedimento disciplinare
per i fatti di cui all'articolo 26)*

34.1 In riferimento alle violazioni di cui all'art. 26.1, a seguito di relazione del Presidente LBA o della Struttura Compliance LBA ovvero su segnalazione di qualunque terzo interessato, il Giudice di Lega commina la sanzione dell'ammenda. Ricevuta la comunicazione dell'ammenda, l'interessato può trasmettere al Giudice di Lega a mezzo pec una memoria scritta a sostegno delle proprie ragioni entro le successive 48 ore. Il Giudice di Lega valuterà se accogliere, anche solo parzialmente, le argomentazioni difensive e, pertanto, se confermare, ridurre ovvero revocare l'ammenda. Il provvedimento non è impugnabile.

34.2 Quanto alle violazioni di cui all'articolo 26.2, il Giudice di Lega, se nei fatti accertati o esposti ravvisa la ipotizzabilità di una infrazione disciplinare, applica immediatamente la sanzione corrispondente secondo quanto stabilito al Capitolo 9 e lo comunica via pec alla Società Associata che ha commesso la violazione. La società associata ha 5 (cinque) giorni per presentare ricorso avanti al Giudice di Lega. Il ricorso deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla prova del versamento della apposita tassa di ricorso, di importo pari alla sanzione comminata e comunque non inferiore a 100 euro. A seguito del ricorso della società, il Giudice di Lega, se ritiene ammissibile il

ricorso, fissa l'udienza dandone comunicazione alle parti interessate. Il Giudice di Lega regola lo svolgimento dell'udienza nella maniera più opportuna, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; sente le parti presenti ed i loro eventuali difensori nonché il Presidente LBA o un suo delegato i quali assumono le definitive conclusioni; procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione eventualmente necessari. All'esito, pronuncia immediatamente la sua decisione, che è inoppugnabile. L'impugnazione sospende l'esecuzione delle sanzioni irrogate.

34.3 Il decorso dei termini del procedimento sanzionatorio di cui al presente capitolo resta sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 35

(Mancato pagamento della sanzione pecuniaria)

35.1 Il mancato pagamento spontaneo di una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo di giustizia comporta l'automatico raddoppio della stessa e il diritto della LBA ad escutere la fideiussione della società associata.

ALLEGATO A

SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTROLLI E PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI

In caso di violazione delle previsioni contenute nel Titolo II e nel Titolo III del Regolamento Esecutivo, alle Società Associate potranno essere comminate le sanzioni di cui alla tabella sottostante, salvo il provvedimento ex art. 8, lett. f), dello Statuto.

Le sanzioni per le violazioni non previste nella seguente lista sono determinate sulla base delle circostanze oggettive e soggettive della singola fattispecie e prendendo in considerazione le eventuali circostanze attenuanti e aggravanti, secondo quanto previsto nel Titolo IV.

Violazione	Prima violazione	Recidiva
Mancato deposito dichiarazione nei termini ex art. 13.1 lett. a); 14.1; 14.2; 14.3	Il Presidente di Lega intima deposito	Il Presidente di Lega intima deposito + 20.000 euro
Omesso deposito dichiarazione ex art. 13.1 lett. a); 14.1; 14.2; 14.3, entro 5 giorni dalla scadenza	40.000 euro + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale	80.000 euro + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale
Incompletezza dichiarazione ex art. 13.1 lett. a); 14.1; 14.2; 14.3	Il Presidente di Lega intima deposito chiarimenti	Il Presidente di Lega intima deposito chiarimenti + 20.000 euro
Omesso deposito chiarimenti nel termine assegnato dal Presidente LBA	30.000 euro + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale	40.000 euro + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale
Tardiva, omessa o incompleta informativa alla Struttura Compliance LBA	Da 10.000 a 30.000 euro + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale	Da 20.000 a 40.000 euro + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale
Non veridicità dichiarazione risultante dalla relazione della Struttura Compliance o della Comtec	Sanzione pecuniaria di cui al punto 23.4 + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale	Sanzione pecuniaria di cui al punto 23.4 + Provvedimenti ex art. 23.2 + segnalazione alla Comtec + segnalazione alla Procura Federale

ALLEGATO B

SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO SPORTIVO

In caso di violazione delle previsioni contenute nel Regolamento Sportivo della LBA, alle società associate potranno essere comminate le sanzioni di cui alla tabella sottostante, fermo quanto eventualmente previsto dal Regolamento Sportivo medesimo.

Le sanzioni per le violazioni non previste nella seguente lista sono determinate sulla base delle circostanze oggettive e soggettive della singola fattispecie.

Violazione Regolamento Sportivo	Prima violazione	Seconda violazione	Terza violazione	Quarta violazione

ALLEGATO C

SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMMERCIALE

In caso di violazione delle previsioni contenute nel Regolamento Commerciale della LBA, alle società associate potranno essere comminate le sanzioni di cui alla tabella sottostante, fermo quanto eventualmente previsto dal Regolamento Commerciale medesimo (a titolo esemplificativo punto 2.3.4 e art. 8.1 del cap. 1).

Le sanzioni per le violazioni non previste nella seguente lista sono determinate sulla base delle circostanze oggettive e soggettive della singola fattispecie.

Violazione Regolamento Commerciale	Prima violazione	Seconda violazione	Terza violazione	Quarta violazione
Passaggi sponsor LBA nei Led a bordo campo	Ammonizione	€ 500	Seconda violazione + ½	Terza violazione + ½
Numero, posizionamento e dimensione degli sponsor sulle maglie da gioco	Ammonizione	€ 1.000	Seconda violazione + ½	Terza violazione + ½
Altre infrazioni	Ammonizione	€ 500	Seconda violazione + ½	Terza violazione + ½

ALLEGATO D

SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO MEDIA

In caso di violazione delle previsioni contenute nel Regolamento Media della LBA, alle società associate potranno essere comminate le sanzioni di cui alla tabella sottostante, fermo quanto eventualmente previsto dal Regolamento Media medesimo.

Le sanzioni per le violazioni non previste nella seguente lista sono determinate sulla base delle circostanze oggettive e soggettive della singola fattispecie.

Violazione Regolamento Media	Prima violazione	Seconda violazione	Terza violazione	Quarta violazione
Ciascuna infrazione	Ammonizione	€ 500	Seconda violazione + ½	Terza violazione + ½